



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 260 del 30/09/2022

Modifica all'art.3 Comma 2 lett. (a) della legge regionale n. 17/2006. "Istituzione del garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza"

Firmato da: Pasquale Di Fenza



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare
Azione – Moderati – Europa Verde

PROPOSTA DI LEGGE
(Articolo 96 del regolamento del Consiglio Regionale)

Del Consigliere Regionale

PASQUALE DI FENZA

Avente ad oggetto:

Modifica all'art. 3 Comma 2 lett. (a) della legge regionale n. 17/2006
“Istituzione del garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza”



Relazione illustrativa

La modifica dell'art. 3 comma 2 lett. a intende eliminare il limite anagrafico presente solo nella Legge regionale della Campania. In altre importanti regioni come la Lombardia, il Piemonte, la Toscana, il Lazio ed altre, tale limite, all'interno della legge regionale, non è presente, ma acquista importanza l'esperienza maturata nel campo del sostegno all'infanzia, della prevenzione al disagio e dell'intervento sulla devianza minorile, esperienze acquisibili, probabilmente, anche con una maturazione sul campo in età superiore a quanto previsto dalla legge regionale attuale.

Relazione finanziaria

L'approvazione della seguente modifica non comporta aumenti a carico del bilancio regionale.



***Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare
Azione – Moderati – Europa Verde***

Legislatura XI

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1

**Modifica della legge regionale n. 17/2006
“Istituzione del garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza”**

All’articolo 3 comma 2, eliminare la lettera a

Art. 2

Norma finanziaria

L’attuazione della presente legge, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione Campania.

Art. 3

Entrata in vigore

La presente Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Napoli, 20/09/2022

Il Consigliere

Pasquale Di Fenza